

N. 553/16 SENT.
N. 448/14 R.G.
N. 276/16 CRON.
N. 474/16 REP.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R.G. n. 448/2014

LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

Sezione prima

Riunita in Camera di Consiglio in persona di:

dr. Vincenzo Colarieti, Presidente

dr. Manila Salvà, Consigliere

avv. Francesco Iaderosa, Giudice Ausiliario relatore

OGGETTO: ACPRI ISTRU-
TI RELATIVI ALLO STA-
TO DELLA PERSONA ED
AL DIRITTO DELLA FEM-
MINA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da MINISTERO DELL'INTERNO E COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI GORIZIA, con l'Avvocatura distrettuale dello Stato,

appellante

contro

, rappresentato

e difeso dall'avv.to Dora Zappia ed elettivamente domiciliato in Trieste via Crispi n. 4, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Trieste in data 18 luglio 2014,

appellato

ANNOTAZIONE:
AI SENSI
DELL'ART. 52,
COMMA 5, D. LGS.
198/2009, IN CASO
DI FUSIONE
DELLA PRESENTE
SENTENZA /
PROVVEDIMENTO
SI DEVONO
OMETTERE LE
GENERALITÀ E
GLI ALTRI DATI
IDENTIFICATIVI
DELLE PARTI /
DEI MINORI
Trieste.
- 9 AGO 2016
IL FUNZ. GIUD.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria Patrono

AM Patrono

Oggetto: riforma della ordinanza del Tribunale di Trieste nel giudizio avente numero RG 1343/2014 resa in data 17 giugno 2014.

Causa trattenuta per la decisione all'udienza di data 19 aprile 2016 e decisa nella camera di consiglio di data 22 luglio 2016 sulle seguenti:

Conclusioni

Il procuratore dell'appellante ha così concluso: "In totale riforma dell'appellata ordinanza RG 1343/2014 dd 17.06.2014 depositata il 17.06.2014 del Tribunale di trie-

Me



ste – Giudice dott.ssa Giulia Spadaro, confermare il provvedimento di diniego della protezione internazionale della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia del 15.04.2014. Spese e competenze legali di ambedue i gradi rifuse."

Il procuratore dell'appellata ha così concluso: "In via principale respingere l'appello promosso dall'avvocatura dello stato di Trieste perché infondato in fatto e diritto per tutti i motivi di cui alla presente comparsa con conferma dell'ordinanza del Tribunale di Trieste dd. 17.6.2014 riconoscendo la protezione sussidiaria al sig. Ignetus Mordecai alias Mordecai Ignetus; in via subordinata nell'ipotesi di riforma anche parziale dell'impugnata ordinanza, riconoscere a sig. Ignetus Mordecai la protezione umanitaria. Con vittoria di spese e competenze del giudizio."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'odierno appellato richiedeva asilo politico e veniva sentito in data 15 aprile 2014 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia; quest'ultima, con provvedimento in data 16 aprile 2014, decideva di non riconoscergli alcuna protezione internazionale.

Avverso detta decisione l'odierno appellato proponeva, avanti il Tribunale di Trieste, ricorso ex art. 35 Decreto legislativo 28 febbraio 2008 n. 25, affermando di essere cittadino nigeriano, e più precisamente di provenire dalla città di Kano (capitale amministrativa dell'omonimo stato), ove visse (nella Hotoro Area) dal 1990 al 2012 quando fu costretto a lasciare il suo paese a causa degli attentati messi in atto dai terroristi islamici Boko Haram. Attraverso la Libia giunse quindi in Italia ove sbarcò in Sicilia il primo gennaio 2014.

Affermava l'appellato che la sua fuga dalla Nigeria fu causata dalla distruzione del suo negozio, ove vendeva dolci, avvenuta ad opera dell'anzidetto gruppo terroristico in data 3 aprile 2012 durante un raid che colpì l'intera zona; affermava ancora di essere cristiano e di appartenere alla Sabath Church che frequentava settimanalmente e che durante il raid terroristico venne dato fuoco alla chiesa ed a molte abitazioni del quartiere compresa la propria; affermava da ultimo di temere per la propria vita in caso di rientro a Kano proprio in ragione della presenza del gruppo Boko Haram, che era presente in tutto il nord della Nigeria ed agiva con particolare violenza proprio a Kano.

Il Tribunale di Trieste, con ordinanza oggetto del presente appello, accoglieva il ricorso riconoscendo al signor _____ la protezione sussidiaria di cui all'art.



quello in cui dimorava, anche se non stabilmente, nel momento in cui si è dato alla fuga per sfuggire alla persecuzione o (come nel caso in esame) alla violenza indiscriminata verso i civili; ogni indagine deve pertanto essere concentrata unicamente su Kano e sulla omonima regione della Nigeria situata proprio nel nord del paese. Né può essere accolto l'ulteriore rilievo del Ministero circa la presunta pacificazione della zona dopo l'amnistia concessa dal governo ai terroristi nel 2009; risulta infatti, da un lato che l'amnistia venne concesso ai militanti del MEND, e dall'altro che il Governo, dopo l'amnistia, non ha pagato i sussidi promessi ai terroristi con ciò spegnendo nel nascere ogni ipotesi di pacificazione; ma ciò nelle diversa zona del Delta del Niger.

L'ordinanza del Tribunale di Trieste ha viceversa correttamente riconosciuto all'appellato la protezione sussidiaria di cui all' 14, lett. c. del d. lgs. 251/2007.

Dalle dichiarazioni rese dall'appellato davanti la Commissione territoriale, risulta che motivo dell'emigrazione dalla Nigeria in Libia, e poi in Italia, furono ragioni legate ad episodi di feroce violenza terroristica accaduti nella città ove viveva. Si legge infatti nel verbale 15 aprile 2014 avanti la Commissione, che il 3 aprile 2012 i militanti di Boko Haram incendiarono (a Kano) le case della zona di Hotoro Road, compresa quella dell'appellato, e diedero altresì fuoco alla chiesa abitualmente frequentata dallo stesso.

L'istruzione della causa con il versamento in atti del rapporto COI redatto dalla Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, evidenzia la situazione della violenza indiscriminata in alcune zone del Paese, per la grande maggioranza ubicate a Nord, Nord-est del Paese (ove si trova anche Kano) e negli stati del Delta del Niger. Sempre nel documento in atti si legge che gli attacchi da parte della setta islamista Boko Haram sono continuati senza soluzione di continuità nel nord del paese e che le forze di sicurezza nigeriane sono state accusate di violenze diffuse; si afferma ancora nel rapporto COI che i sopravvissuti hanno riferito che i soldati hanno accusato gli abitanti, prima di ucciderli e bruciare le loro case, di aver collaborato con i militanti di Boko Haram.

Le notizie di violenza più recenti lasciano intravedere un acutizzarsi della tendenza illustrata. In particolare, dopo gli attentati del 2012, tra i quali si deve evidenziare quello avvenuto nell'aprile 2012 presso l'Università Bayero che causò la morte di più di venti persone e decine di feriti, nel novembre 2015 la città di Kano è stata teatro di un attentato terroristico che ha provocato 21 morti e che è stato rivendicato da Boko Haram; un attentatore suicida si è, in detta circostanza, fatto esplodere tra la



folia durante una processione religiosa. Ciò ha determinato la fuga di molti nigeriani da tutte le regioni del nord del paese.

Già precedentemente nel novembre 2014 la città subì altro gravissimo attacco terroristico che provocò la morte di 120 persone che si trovavano all'interno della moschea accanto al Palazzo dell'Emiro di Kano; dal rapporto in atti risulta ancora che gli attacchi nella città risultano frequenti e connotati da estrema violenza e viene evidenziato come gli attacchi terroristici avvengano ovunque nella regione e la città di Kano rappresenti un bersaglio privilegiato.

Dagli stessi siti internet indicati dall'appellante, e la cui attendibilità non risulta essere stata essa in discussione dal Ministero, risultano notizie collimanti con il rapporto in atti; si evidenzia infatti che la città di Kano è al centro di una nutrita serie di attentati che hanno provocato numerosi morti e feriti ed una scia di violenza che ancora non risulta terminata. In conclusione non può essere negata l'affermazione di un diffuso stato di violenza verso i civili su tutto il territorio Nigeriano e nella regione di Kano, circostanza ritenuta infatti sussistente dal Tribunale.

L'episodio di violenza narrato dall'appellato non è inverosimile ove contestualizzato nella situazione di violenza generalizzata creata da Boko Haram nel nord del paese e nella regione di Kano; si legge ancora nel rapporto in atti che gli attacchi terroristici sono motivati da questioni politiche ed economiche locali e da ragioni di religione e sono diretti a creare uno stato islamico in tutto il nord-est della Nigeria. Che si tratti di attacchi sferrati con inusitata violenza risulta anche dalle dichiarazioni dell'ICC (Tribunale Penale Internazionale) che ha affermato che vi è motivo di ritenere che Boko Haram abbia commesso crimini contro l'umanità nel nord della Nigeria e ciò a partire dal luglio 2009 e quindi ben prima dei fatti narrati, con sufficiente dovizia di particolari, dall'appellato stesso. Il rapporto acquisito precisa inoltre che le forze di polizia hanno anch'esse perpetrato persistenti violazioni dei diritti della popolazione durante la controffensiva contro Boko Haram.

Il timore espresso dal richiedente, per l'ipotesi di rientro nella regione di provenienza, non è infondato ed è tuttora attuale proprio perché la regione è obiettivo privilegiato del gruppo Boko Haram per essere stata, ed essere tutt'ora, teatro di vari e continui attentati.

In conclusione, premesso che nel nord della Nigeria ed in particolare a Kano (ultima dimora nel Paese di cittadinanza del richiedente) vi è una situazione di violenza diffusa che potrebbe coinvolgere qualsiasi civile che si trovi in quei luoghi ed una situa-



zione socio politico ad alto rischio, con palese e continua violazione dei diritti politici e civili, va confermato il risultato finale della decisione impugnata.

Nulla per le spese che restano a carico di chi le ha anticipate; si provvede come da separato provvedimento in ordine alla liquidazione del patrocinio a spese dello Stato.

P. Q. M.

La Corte d'appello di Trieste definitivamente pronunciando, respinge l'appello.

Nulla per le spese

Trieste, 22 luglio 2016

IL PRESIDENTE

IL GIUDICE AUSILIARIO DELEGATO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Anna Maria Petrone

AM Petrone

Depositato in cancelleria il - 9 AGO 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Anna Maria Petrone

AM Petrone

